

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2731

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCARAMUCCI GUAITINI, MINUCCI, CONTI, NICOLINI,
GUALANDI, COLOMBINI, FERRI, FILIPPINI, SERRI,
LEVI BALDINI, TORELLI**

Presentata il 28 marzo 1985

Norme in materia di circoli culturali

ONOREVOLI COLLEGHI! — I circoli culturali assolvono, da diverso tempo a questa parte, una importante funzione per la promozione della varie forme di spettacolo: cinema, teatro, danza, musica. Attività promozionale perché i circoli hanno offerto il loro spazio allo studio e alla ricerca: basti pensare alla valorizzazione del migliore teatro sperimentale, da Giulio Vasilicò a Mario Ricci, da Memè a Giancarlo Nanni, dalla « Gaia Scienza » a « Falso movimento »; dei gruppi di musica d'avanguardia, da « Nuova Consonanza » a « Musica verticale », da Giovanni Marini a Giorgio Gaslini; dei complessi di danza moderna, da « Danza Contemporanea » ai « Danzatori scalzi », da Elsa Piperno a Valeria Magli, ed infine, del migliore cinema passato e presen-

te programmato da un'infinità di *cine clubs* sparsi per tutto il paese.

Questi circoli non sono soltanto luoghi di cultura, ma anche luoghi di aggregazione, rivolti prevalentemente ai giovani, con una funzione quindi prettamente formativa. E ciò nel momento in cui si riducono gli spazi aggregativi con la chiusura di tante sale cinematografiche ed aumenta l'isolamento degli individui.

Le attività e le funzioni dei circoli vengono svolte in condizioni economiche e finanziarie estremamente precarie, potendo essi fare affidamento unicamente o quasi sul contributo dei soci, senza alcun aiuto della mano pubblica.

Questi circoli, quando non sono mascherature di comodo di altre attività (come nel caso delle sale da gioco) e non

perseguono fini di lucro, meritano di essere agevolati in ogni modo e dispensati dalle norme che regolano la vita dei locali pubblici.

In particolare, debbono essere dispensati, proprio in quanto luoghi aperti al pubblico, ma non pubblici, conformemente al secondo comma dell'articolo 17 della Costituzione, dall'obbligo di preavviso alle autorità di polizia per le attività che svolgono (fatte salve le funzioni di

polizia amministrativa attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), come pure dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione antincendi qualora esercitano la propria opera in spazi con un numero di posti inferiori a cento.

A questo fine sono, pertanto, improntate le norme previste dalla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I circoli che svolgono attività diretta alla rappresentazione di opere teatrali, musicali, cinematografiche, pantomimiche e simili, sia riservati ai soli soci, sia aperti al pubblico, si considerano associazioni culturali.

ART. 2.

Chiunque promuove o dirige un circolo culturale assume una gestione di attività a carattere privato senza fini di lucro qualora, nella garanzia della libera espressione, anche con lavoro volontario, il rapporto fra promotori e utenti sia unicamente vincolato dai loro reciproci interessi artistici e culturali e qualora le iniziative di spettacolo si svolgano in luoghi diversi da quelli propri delle iniziative a carattere imprenditoriale destinate ad un pubblico indifferenziato.

ART. 3.

I circoli culturali in quanto non svolgano iniziative economiche che consentono di organizzare la propria azienda, esercitano le attività indicate all'articolo 1 senza preavviso o autorizzazione della polizia di Stato, fatte salve le funzioni di polizia amministrativa attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 4.

Ai circoli culturali, come disciplinati dalla presente legge, non si applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione antincendi qualora esercitino le

proprie attività in spazi in cui la presenza di utenti non sia superiore a cento.

ART. 5.

Le regioni, ai fini di svolgere attività di promozione culturale, emanano leggi per lo sviluppo organizzativo dell'associazionismo culturale e delegano agli enti locali territoriali le funzioni amministrative nella materia.

Le leggi regionali prevedono altresì la erogazione di contributi in conformità ai principi programmatici e di decentramento amministrativo contenuti negli statuti.